



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

**COMITATO ISTITUZIONALE
DELL' AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE**

Seduta del 18 luglio 2012

Ing. Giorgio Cesari

Segretario Generale dell' Autorità di bacino del Fiume Tevere



Progetto di variante al Piano di bacino stralcio per l'assetto Idrogeologico – PAI – modifica dell'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione

- Previsione, oltre al caso di deperimetrazione di aree, già regolato nella versione attualmente vigente, della possibilità di *modificazione e/o introduzione* di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità a seguito di approfondimenti del quadro conoscitivo, da eseguirsi sempre con la già praticata procedura speditiva del decreto del segretario generale.
- Consequente diversificazione del processo istruttorio secondo i differenti casi di deperimetrazione o di introduzione di nuove aree a rischio.
- Previsione, a differenza dell'attuale regolamentazione, di adeguati processi di pubblicità della proposta di modificazione, disponendo la novella un doppio passaggio provvedimentale (proposta di modifica e variante definitiva), nonché istruttorio da parte del Comitato Tecnico, con la previsione di adeguate forme di conoscenza al pubblico secondo lo schema previsto dalla normativa per l'adozione dei piani di bacino seppur con tempi ridotti.
- Adozione della misura di salvaguardia – l'immediata e provvisoria efficacia della norma permetterebbe di risolvere in tempi brevi problematiche emergenti in alcuni territori delle regioni Umbria e Toscana



IL NUOVO COMMA 5 DELL'ART 43 NTA

- *Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico, possono essere apportate modifiche di aree a rischio e fasce di pericolosità contemplate dal PAI che si rendano necessarie, nei seguenti casi:*
- *a) avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo che determinino e/o accertino una diminuzione del rischio e/o della pericolosità;*
- *b) modifiche e/o introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità a seguito di approfondimenti e/ o aggiornamenti del quadro conoscitivo.*
- *5 bis. L'amministrazione regionale rivolge apposita istanza all'Autorità di bacino, volta alla modifica di cui al precedente comma, che successivamente è sottoposta al parere del Comitato Tecnico, al fine dell'elaborazione della proposta di modifica.*
- *5 ter. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo l'istanza è trasmessa dalle Regioni competenti all'Autorità di bacino, sulla base del certificato di collaudo dell'opera ovvero degli approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo congiuntamente al parere dell'autorità competente nel settore idraulico o geomorfologico, ed è corredata dalla documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione.*
- *5 quater. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo l'istanza è trasmessa dalle Regioni competenti all'Autorità di bacino, sulla base del certificato di collaudo dell'opera ovvero degli approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo ed è corredata dalla documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio o alla perimetrazione di nuove aree a rischio o fasce di pericolosità.*



IL NUOVO COMMA 5 DELL'ART 43 NTA

- *5 quinquies. Al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, l'avviso relativo alla proposta di modifica, elaborata dal Comitato Tecnico, è pubblicato nel sito web dell'Autorità di bacino. Del medesimo è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della regione territorialmente interessata. La documentazione relativa è disponibile per la consultazione per giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione nel bollettino Ufficiale regionale, presso la sede dell'Autorità di bacino ed è trasmessa anche alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente interessati.*
- *5 sexies. Entro il suddetto termine possono essere presentate eventuali osservazioni all'Autorità di bacino.*
- *5 septies. La proposta definitiva di modifica, tenuto conto e valutate le osservazioni pervenute, è elaborata dal Comitato Tecnico ed è disposta con decreto del Segretario Generale.*
- *5 octies. Il decreto è pubblicato nelle forme previste dal comma 5 quinquies del presente articolo e costituisce immediata variante di piano con gli effetti previsti dall'art. 4 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Le modifiche disposte con decreto del Segretario Generale sono successivamente recepite tramite le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino*